



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott.ssa Sonia Martelli	Presidente aggiunto
dott. Marcello Degni	Consigliere (relatore)
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Primo Referendario
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.sa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Alessandra Molina	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nella camera di Consiglio da remoto del 23 luglio 2021 ex art. 85 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come modificato dall'art. 6, comma 2 del d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv. nella legge 28 maggio 2021 n. 76, emergenza epidemiologica COVID-19, ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

emessa a seguito della richiesta di parere da parte del comune

Rogeno (LC)

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

vista la richiesta di parere del Sindaco del Comune di Rogeno con nota prot. n. 16873 dell'11 giugno 2021;

vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

vista l'ordinanza n. 52 del 14 giugno 2021, con la quale il Presidente ha assegnato la richiesta al consigliere Marcello Degni, fissando l'adunanza odierna per deliberare sulla richiesta di parere a cui è stato assegnato il numero 37/2021;

vista l'ordinanza n. 52/2020, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna adunanza con modalità da remoto;

dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft Teams";

udito il relatore Consigliere Marcello Degni;

PREMESSO IN FATTO

Il Sindaco del Comune di Rogeno (LC) rappresenta in premessa che una società debitrice del comune, a fine 2020, ha richiesto di poter provvedere al pagamento a saldo e stralcio del debito con versamenti rateizzati e ricalcolati sulla base di una proposta che prevedeva il pagamento del 40% del debito in 10 anni, con rate mensili di pari importo e stralcio integrale delle sanzioni. La proposta viene collocata dalla società debitrice all'interno di un più ampio accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, ter e septies e s.s. L.F.

Si pone alla Sezione un duplice quesito sulla "opportunità/possibilità in capo al Comune di Rogeno di accogliere" la proposta e, in caso negativo, sull'opportunità di

“proseguire con la dilazione di pagamento ovvero se opportuno (necessario) dichiarare la società decaduta dal beneficio della rateizzazione con la pretesa del pagamento integrale del debito”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Verifica della ammissibilità della richiesta di parere n. 37/2021 del Comune di Rogeno

1. Soggettiva

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla riconducibilità della richiesta proveniente dal Comune di Rogeno (LC) all'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131 del 2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione dell'ente con l'organo di controllo esterno (per tutte, v. la deliberazione di questa Sezione n. 36 del 2009).

Quanto alla legittimazione ad inoltrare le istanze di parere sotto il profilo soggettivo, nel caso di specie si osserva che il Comune rientra nel novero degli enti contemplati dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 e che il Sindaco del Comune di Rogeno, attuale istante, è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere detto parere in quanto rappresentante legale dell'ente territoriale (cfr. gli artt. 50 e 53 del T.U.E.L.); la richiesta è

dunque **soggettivamente ammissibile** (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 13 del 17 dicembre 2007; deliberazione n. 347/2015/PAR di questa Sezione).

2. Oggettiva

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre preliminarmente rilevare che la disposizione, contenuta nell'ottavo comma dell'art. 7 della legge 131 del 2003, deve essere raccordata con il precedente settimo comma, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare: a) il rispetto degli equilibri di bilancio; b) il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma; c) la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo. Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che l'ottavo comma prevede forme di collaborazione ulteriori rispetto a quelle del precedente settimo comma, rese esplicite, in particolare, dall'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali e che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano per l'intrinseca connessione con le funzioni sostanziali di controllo collaborativo a dette Sezioni conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria di contabilità pubblica incentrata sul "sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (delibera n. 54 del 2010).

Premesso tutto ciò, la questione contenuta nella richiesta di parere n. 37/2021 del Comune di Rogeno si riferisce, in entrambi i quesiti, a profili che afferiscono al tema della dilazione del debito nell'ambito di un procedimento di ristrutturazione. Trattasi di questioni che esulano dalla contabilità pubblica, involgendo, in parte, l'interpretazione di norme della legge fallimentare, R. D. 16 marzo 1942 n. 267, (di questa stessa Sezione cfr.

deliberazione n. 59/2021/PAR). Inoltre, le prospettazioni del comune si configurano come decisioni che rientrano nella discrezionalità dell'ente, esulando ogni attività di cogestione o coamministrazione dai compiti della Corte dei conti.

In questi termini, quindi, questo quesito è giudicato **oggettivamente inammissibile**.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere di inammissibilità oggettiva della Sezione.

Così deliberato nella Camera di consiglio da remoto del 23 luglio 2021.

Il Relatore
(Marcello Degni)

Il Presidente
(Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il
26 luglio 2021

Il Funzionario preposto
al servizio di supporto
(Susanna De Bernardis)